

Tribunale di Ivrea - Sezione penale - Sentenza 3 giugno 2016 n. 714

TRIBUNALE DI IVREA

SEZIONE PENALE - RITO MONOCRATICO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. ELENA STOPPINI all'udienza del 09 maggio 2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di

- Nd.Ag., nato (...), domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p. in Cuornè, via (...), difeso di fiducia dall'avv. Gi.NI. del Foro di Ivrea

- libero/assente -

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 572 c.p. per aver maltrattato la moglie convivente Nd.Je. picchiandola, ingiuriandola, minacciandola e sottoponendola abitualmente a una serie di atti lesivi dell'Integrità fisica e della sfera morale al fine di costringerla ad un regime di vita dolosamente vessatorio, che a titolo esemplificativo si è manifestato con le seguenti modalità:

- a causa della sua opprimente immotivata gelosia, costringeva la p.o. a rimanere chiusa in casa, impedendole finanche di accompagnare i propri figli a scuola;

- costringeva la p.o. a chiudersi nella camera da letto ogni volta che un uomo veniva a fare visita al marito;

- nel luglio del 2001, colpiva la p.o. con un calcio alle costole, costringendola a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso di Cuornè - ai quali, però, la donna, per paura, riferiva di essere caduta accidentalmente;

- ingiuriava - abitualmente la p.o., con termini quali "puttana", picchiandola altresì con schiaffi alla testa oppure con calci e pugni e ciò in modo sistematico, più volte al mese e per tutto il periodo della loro convivenza;

- verso marzo/aprile del 2012 impediva con la forza alla moglie di allontanarsi di casa, picchiandola e minacciandola di morte qualora avesse tentato nuovamente di scappare di casa;

- in data 12 luglio 2012 insultava e denigrava la moglie per futili motivi proferendo nei suoi confronti la frase: "Stando con una stronza come te mi è andata via la vista", apostrofandola inoltre con il termine "puttana".

Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del VPO dott. Mi.BE. e dell'avv. Gi.NI., difensore di fiducia dell'imputato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nd.Ag. è stato ritualmente citato a giudizio avanti al Tribunale in composizione monocratica con decreto emesso in data 18 aprile 2014 per rispondere del reato compiutamente descritto nella

superiore rubrica. All'udienza del 12 marzo 2015, verificata la regolare costituzione del rapporto processuale, il giudice disponeva procedersi in assenza dell'imputato ex art. 420 bis c.p.p. Ammesse le prove richieste dalle parti, venivano fissate te udienza del 26 gennaio 2016 e 10 marzo 2016 per la loro assunzione.

Intervenuto mutamento dell'organo giudicante, all'udienza del 26 gennaio 2016 si procedeva all'esame dei testimone della Difesa presente, con fissazione di nuova udienza al 9 maggio 2016 per l'esame dei testimoni del Pubblico Ministero.

A tale data, preso atto della revoca di costituzione di parte civile di Nd.Je., veniva completata l'istruttoria, le parti procedevano alla discussione e all'esito veniva deliberata la sentenza, con pubblicazione del dispositivo in udienza.

Il compendio probatorio acquisito in dibattimento può essere così ricostruito.

Esaminata nel contraddittorio delle parti Nd.Je. ha dichiarato di essersi sposata con Nd.Ag. in Albania il (...) e di essersi trasferite subito dopo a vivere con il marito in Cuornè, piazza (...). Ha quindi riferito che la convivenza matrimoniale era stata caratterizzata da periodi di accordo ed armonia e periodi problematici, in cui vi erano state accese discussioni originate principalmente dal forte sentimento di gelosia nutrito dal coniuge nei suoi confronti. Ha poi aggiunto che nel corso degli undici anni di convivenza il marito l'aveva percossa, in occasioni di discussioni, circa una decina di volte, ed ha raccontato di un primo episodio, verificatosi circa un anno dopo il suo arrivo in Italia, in occasione del quale Nd.Ag. l'aveva colpita violentemente con un calcio alle costole e di un secondo episodio, verificatosi nel marzo/aprile 2012, allorquando il marito aveva chiuso la porta di casa per impedirle di andarsene e, l'aveva colpita con alcune sberle in testa.

Richiesta di precisare se l'imputato la insultasse sistematicamente, la denunciante ha negato la circostanza, affermando che in occasione delle discussioni talora la apostrofava con gli epiteti di "stronza". Nd.Je. ha quindi escluso che il marito picchiasse sistematicamente i bambini o li maltrattasse, precisando che una soia volta aveva schiaffeggiato e sgridato il figlio perché aveva perso una penna a scuola.

In merito ai suo allontanamento dalla casa familiare, avvenuto il 14 luglio 2012 allorquando si era recata a Bolzano dalla sorella con i tre figli e ivi era rimasta, la ND. ha riferito che quel giorno vi era stata l'ennesima discussione con il marito per futili motivi e che questi, dopo averle dato della "stronza", le aveva detto che poteva andarsene quando voleva. Contestate gli le dichiarazioni parzialmente divergenti rese alla Stazione carabinieri di Bolzano il 14 luglio 2012 (".. in questi anni di convivenza con Ag. sono stata picchiata spesso Ag. di tanto in tanto, circa cinque volte al mese, picchiava anche i nostri figli, colpendoli con degli schiaffi al viso. Egli obbligava i nostri figli a grattargli le gambe o a grattargli la schiena e quando si opponevano, li colpiva con degli schiaffi"), la ND. le ha fortemente ridimensionate, sostenendo di non essere stata esattamente compresa dai verbalizzanti, verosimilmente per via della sua scarsa conoscenza della lingua italiana, e che già al proprio avvocato aveva rappresentato che le sue affermazioni erano state esagerate. Oltre alla persona offesa è stato esaminato il fratello dell'imputato ND.Al. e sono state acquisite le sommarie informazioni della sorella della denunciante KA.Al. il (...).

Il primo, convivente con il nucleo familiare, ha sostenuto di non aver mai assistito a comportamenti violenti o aggressivi posti in essere dal fratello in danno della moglie o dei tre figli.

La seconda ha riferito di aver frequentato sporadicamente la sorella e il di lei marito, che sapeva essere geloso della moglie, ma di non aver mai ricevuto confidenze in merito a maltrattamenti subiti da lei sino al giorno in cui si era presentata a casa sua dicendo di aver lasciato Ag. Dalla documentazione sanitaria prodotta risulta un solo accesso di ND.Ja. ai P.S. dell'Ospedale di Cuorgnè, avvenuto il (...) per "contusione al fianco sinistro" ("ieri sera è caduta urtando il fianco sinistro su una sedia")(gli ulteriori documenti prodotti riguardo accessi al Presidio Ospedaliero dei figli Da. e Da. per patologie che nulla hanno che vedere con presunti maltrattamenti).

Il compendio probatorio complessivamente acquisito, e di cui si è dato sin qui conto, non consente di ritenere provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto. Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, il concetto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. presuppone "una condotta abituale, che si estrinseca in più atti lesivi, realizzati in tempi successivi, dell'integrità, della libertà, dell'onore, del decoro del soggetto passivo o più semplicemente in atti di disprezzo, di umiliazione, di asservimento che offendono la dignità della vittima. Il legislatore, con la previsione in esame, ha attribuito particolare disvalore soltanto alla reiterata aggressione all'altrui personalità, assegnando autonomo rilievo penale all'imposizione di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze, afflizioni, lesioni dell'integrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalità della vittima". Ne risultano, quindi, esclusi agli atti episodici, pur lesivi dei diritti fondamentali della persona, ma non riconducibili nell'ambito della descritta cornice unitaria, perché traggono origine da situazioni contingenti e particolari che sempre possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, che conservano eventualmente, se ne ricorrono i presupposti, la propria autonomia come delitti contro la persona, già di per sé sanzionati dall'ordinamento giuridico" (tassazione, sentenza n. 45037/2010). Orbene, nella vicenda in esame è stata acquisita evidenza probatoria esclusivamente di litigi, legati alla gelosia del marito, all'educazione dei figli o a problemi economici della coppia, occasionalmente degenerati (dieci occasioni al massimo in undici anni, come affermato dalla denunciante in dibattimento) in sberle al volto, ed in un caso in un calcio al torace.

Ferma la censurabilità dei singoli attentati all'integrità fisica e morale della ND. e la loro rilevanza penale quali percosse, ingiurie e lesioni (peraltro improcedibili per difetto di querela), ciò che difetta è proprio la sistematicità e continuità nel tempo di una condotta maltrattante. propriamente intesa, sorretta dal dolo di infliggere al coniuge condizioni di vita intollerabili.

Si impone, dunque, l'assoluzione dell'imputato per essere insufficiente la prova del fatto.

P.Q.M.

visto l'art. 530, co. 2, c.p.p.

assolve

ND.AG. dal reato ascritto perché il fatto non sussiste visto l'art. 544 cpv. c.p.p.

indica

in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Ivrea il 9 maggio 2016.

Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2016.